

Città metropolitana di Torino

D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i., art. 13 comma 5 - D.D. n. 1801 del 25/5/2020 di Autorizzazione Unica rilasciata a Enel Green Power Italia srl per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Perrero, e opere connesse (n. pr. TO1397). Proroga della scadenza dei termini di pubblica utilità e di inizio lavori

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2880 del 12/5/2025:

"Il Dirigente

(... ommissis ...)

DETERMINA

- 1) per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di assentire a Enel Green Power Italia s.r.l. con sede legale in Roma – Viale Regina Margherita n. 125, C.F./P.IVA 15416251005, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la proroga di anni 4 (quattro - e dunque con scadenza al **24/5/2029**, data entro la quale dovrà essere emanato il decreto di esproprio) del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità attestata con la D.D. n. 1801 del 25/5/2020 di Autorizzazione Unica citata in premessa, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico in Comune di Perrero e delle relative opere connesse; la scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- 2) di dare atto che, sulla base di quanto descritto in premessa, con riferimento alle n. 3 particelle in Comune di Inverso Pinasca per le quali si è dato luogo alla comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, lo stesso procedimento è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre ex novo, fino al 24/5/2029, il vincolo di servitù limitatamente a quanto risultante dal piano particellare allegato alla domanda in data 5/3/2025;
- 3) di stabilire, considerato il cronoprogramma contenuto nella progettazione approvata - in base al quale la durata complessiva prevista dei lavori è di poco superiore ai 600 giorni, e considerato altresì il tempo necessario per l'emanazione del decreto di esproprio – il cui termine ultimo non potrà andare oltre il 24/5/2029, che il termine di inizio dei lavori debba essere posto entro **diciotto mesi** decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento; prima dell'inizio lavori il titolare dovrà ottenere delega all'esercizio dei poteri espropriativi da parte della competente Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi di questa Città metropolitana;
- 4) la scadenza del termine di inizio lavori di cui al precedente punto 3) determina l'inefficacia del presente provvedimento; resta fermo l'obbligo di comunicazione di inizio lavori secondo le modalità definite negli atti di assenso rilasciati, compresi o sostituiti nella D.C.D. n. 141-3152 del 19/04/2019 riportante il giudizio di compatibilità ambientale e nella D.D. n. 1801 del 25/5/2020 di Autorizzazione Unica;
- 5) di dare atto che il titolare potrà avvalersi, previa apposita comunicazione da effettuarsi prima della scadenza del 19/10/2026, delle disposizioni di cui all'art. 10 septies del D.L. 21/3/2022 n. 21 convertito in legge dalla L. 51/2022, come modificate dall'art. 7 comma 2 del D.L. 202/2024 convertito con Legge 21/2/2025 n. 15, al fine della proroga di ulteriori sei mesi dell'efficacia temporale del giudizio di VIA (o del diverso termine che potrà essere individuato con successivi provvedimenti di Legge);

- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio di questa Amministrazione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e che ne verrà data comunicazione ai soggetti espropriandi via pec o mediante raccomandata R.R. ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., oltre che al titolare, ai Comuni di Prali, Salza di Pinerolo, Perrero, Pinasca, Pomaretto e Inverso Pinasca, alla F.S. Valutazioni Ambientali, alla Direzione Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi e a tutti i soggetti titolari delle autorizzazioni comprese o sostituite con le citate D.C.D. n. 141-3152 del 19/04/2019 e D.D. n. 1801 del 25/5/2020;
- 7) restano fermi tutti gli obblighi e le condizioni di cui al provvedimento di autorizzazione unica rilasciato con D.D. n. 1801 del 25/5/2020, nonché quelli afferenti le singole normative di settore coordinate nell'ambito del procedimento unico e nel giudizio di compatibilità ambientale, nonché quelli riportati nel disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 8) di dare atto che resta fermo in capo al titolare l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica e nel giudizio di compatibilità ambientale ;
- 9) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- 10) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 11) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
- Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.
- Nel caso di questioni che incidano in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi degli artt. 140 lett. c) o 143 comma 1 lett. a) del R.D. 1775/33 e s.m.i..

(... omissis ...)"